

Comunicazione in merito al funzionamento delle piattaforme *on-line* che offrono servizi di preventivazione e/o comparazione di opzioni di finanziamento

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE



NOTA METODOLOGICA

La Tabella di resoconto che segue illustra le principali valutazioni compiute dall'Organismo preliminarmente alla pubblicazione della versione definitiva della "Comunicazione in merito al funzionamento delle piattaforme on-line che offrono servizi di preventivazione e/o comparazione di opzioni di finanziamento".

In particolare, nella Tabella si fornisce, in forma schematica, una panoramica delle osservazioni pervenute aventi ad oggetto richieste di integrazione, specificazione, modifica e/o chiarimento della Comunicazione e un relativo riscontro con sintetico commento alle stesse.

La Tabella non riporta e non commenta invece: (i) le questioni riguardanti temi differenti o non attinenti rispetto a quello oggetto di consultazione; (ii) le osservazioni che riguardano il contenuto di disposizioni di legge la cui interpretazione non spetta all'Organismo.

Sono pervenuti commenti e osservazioni da parte di 16 soggetti, dei quali cinque (5) Partecipanti dell'Assemblea OAM.

Due (2) partecipanti alla Consultazione hanno chiesto di non pubblicare il contributo e tre (3) hanno chiesto l'anonimato.

Si riportano i nominativi dei soggetti che hanno trasmesso riscontri, nell'ordine cronologico con cui gli stessi sono pervenuti.

1. IPERDIGITAL
2. ALIANTE MONEY
3. GRUPPO MUTUI ONLINE
4. AMA
5. ABI
6. ASSOMEA
7. FIMAA
8. ALTROCONSUMO



9. ITALIAFINTECH	
10. FEDERPROMM	
11.APSP	

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE	COMMENTO
Informativa all'utente sul servizio offerto	È stato chiesto di inserire un disclaimer del sito che pubblicizza credito, con la descrizione dell'attività svolta e le indicazioni su come compaiono i risultati.	Parzialmente accolto	Per i soggetti tenuti all'iscrizione OAM viene integrata la parte di testo già presente, relativa agli obblighi di trasparenza informativa in capo alle piattaforme. Per i soggetti non tenuti all'iscrizione, data l'assenza di un obbligo informativo al cliente, viene inserita la precisazione di prevedere una generale informativa all'utente quantomeno riguardante lo svolgimento di attività non riservata.
	È stato chiesto di inserire nei siti che		Nel caso di piattaforme iscritte negli Elenchi OAM, si rimanda agli



Indirizzo fisico del	trattano e/o	Chiarimento a	obblighi di trasparenza
sito pubblicitario	pubblicizzano credito	lato	informativa, tra cui l'indicazione
	l'indicazione di un		della sede legale/operativa i cui
	indirizzo fisico valido		dati sono pubblici negli Elenchi.
	dell'attività.		
Lead generation e profilazione dell'utente	Viene segnalato che talune piattaforme nascono con l'esclusivo intento di raccogliere nominativi da rivendere o gestire in banche dati, trattate da società specializzate spesso riconducibili agli stessi proprietari delle piattaforme, con obiettivo di ottenere dagli utenti il consenso alla cessione dei dati necessari ad ottenere il finanziamento.	Non accolto	Criterio già considerato nella Comunicazione.
Iniziative sulla pubblicazione dell'elenco dei siti irregolari o oscuramento dei siti	Si propone di aggiungere il seguente testo: "A tal fine l'OAM [], pubblica sul proprio sito una lista periodicamente aggiornata dei siti	Non accolto	Non sono individuabili previsioni specifiche nella normativa del Testo Unico Bancario e del D.Lgs. 141/2010.



	Internet riconducibili a		
	soggetti non iscritti in		
	OAM, per i quali sia		
	stata ravvisata una		
	situazione di		
	sostanziale		
	irregolarità,		
	riconducibile a		
	condotte in contrasto		
			Vodi copra
	con quanto dettagliato dalla presente		Vedi sopra.
	dalla presente Comunicazione.		
	L'aggiornamento di tale lista viene inoltre		
	reso noto dall'OAM a		
	mezzo di comunicato		
	stampa".		
	Si propone modello		L'attività delle singole piattaforme
	piattaforma		sarà oggetto di verifica case by
	riconducibile alla		case.
	forma "JBR" (Joint		odec.
	Business		Il modello è ammissibile nei limiti
Modello "JBR"	Relationship), in cui	Chiarimento a	in cui la gestione della
	l'operatore non iscritto	lato	piattaforma sia svolta <i>ab origine</i>
	mette a disposizione,		dall'intermediario del credito
	come mero gestore		iscritto, in modalità co-branded
	della stessa, la propria		con la piattaforma e che sia il
	piattaforma per la		soggetto autorizzato a svolgere
	generazione dei <i>lead</i> ,		tutte le attività tipiche oggetto di
	la consegna degli		riserva ai sensi di legge (agenti e
	stessi ai clienti tramite		mediatori).
	API e le incombenze		
	Art e le incombenze		



	amministrative, mentre l'intermediario del credito iscritto abbia la responsabilità della profilazione e dell'algoritmo che decide a quali clienti inviare le richieste dei diversi utenti.		Occorre una formalizzazione dell'accordo tra i soggetti che operano in modalità co-branded, al fine di prevedere e garantire quanto sopra illustrato.
Operatività transfrontaliera	Oggi buona parte dell'attività di lead generation per il credito è svolta da soggetti esteri, con o senza stabile organizzazione in Italia. Per molti di loro iscriversi all'Oam sarebbe oggi complicato anche sfruttando la nuova possibilità offerta dal "Passaporto Europeo" per gli intermediari del credito, posto che normalmente, nei loro paesi d'origine, non sono sottoposti ad alcuna autorizzazione abilitativa. Solo il	Chiarimento a lato	Il modello JBR è applicabile anche all'operatività transfrontaliera mediante passaporto EU nei limiti di quanto previsto dall'art. 128-novies.1 e ss. del T.U.B., introdotto dall'art. 23 della Legge Europea (Legge 23 dicembre 2021, n. 238).



	modello JBR sopra descritto consentirebbe loro di continuare a operare. Si suggerisce di contemplare espressamente questa possibilità per i soggetti esteri qualora si decida di consentire il modello suddetto.		Vedi sopra.
Termine per recepimento	Si chiede di prevedere un congruo termine, almeno alcuni mesi, al fine di consentire agli operatori di adeguarsi alle disposizioni.	Parzialmente accolto	La comunicazione non ha contenuto precettivo a carattere innovativo, dunque non può essere imposto un termine per la decorrenza.
Collaborazione tra intermediari del credito	Tra gli operatori del credito che acquistano lead sul mercato molti sono agenti in attività finanziaria. I nuovi soggetti che eserciteranno l'attività di lead generation all'interno della riserva di legge non potranno	Chiarimento a lato	Già chiarito in Comunicazione che la cessione di <i>leads</i> non profilati non costituisce attività sottoposta a riserva. Non vi è preclusione per gli agenti a gestire le piattaforme. Sono, tuttavia, fatte salve le incompatibilità e i divieti già previsti dalla normativa primaria e secondaria, applicabili anche alle



	che essere mediatori creditizi. Si propone di prevedere una deroga, specificando che la		piattaforme che svolgeranno attività riservata.
	mera vendita di <i>lead</i> non configura "messa in relazione" non essendoci presentazione del cliente ma mera profilazione, o		
	comunque consentendo l'attività verso gli agenti per i soggetti che operino in JBR.		
Divieto di rivendita	Si propone di introdurre il divieto di rivendita dei <i>lead</i> , o comunque obblighi di trasparenza, contenimento di costi e presidi di riservatezza specifici per chi la voglia praticare.	Parzialmente accolto	Viene precisato l'invito - anche attraverso appositi presidi nella propria organizzazione interna - a non favorire l'allungamento delle catene commerciali, tale da agevolare l'aumento dei costi a carico del cliente.



			<u> </u>
Clausola informativa trattamento dati per le piattaforme	Si propone, laddove siano trattati dati personali dalle piattaforme, che l'utente sia reso consapevole dell'utilizzo delle informazioni raccolte e delle specifiche finalità del trattamento e che i dati siano trattati secondo una delle basi giuridiche previste nella vigente disciplina sul trattamento dei dati personali.	Accolto	Viene precisato che gli intermediari del credito, nell'ambito del trattamento dei dati personali, sono sottoposti agli obblighi previsti dalla normativa privacy.
Vigilanza esclusa su piattaforme di banche e 106 T.U.B.	Si propone - qualora le piattaforme siano di proprietà di banche o intermediari finanziari, ovvero di diretta gestione di quest'ultimi – di escludere le stesse dalla vigilanza dell'OAM, in quanto trattasi di attività già oggetto di vigilanza della Banca d'Italia e/o delle altre Autorità competenti.	Accolto	Viene precisato che "le piattaforme direttamente gestite dalle banche o dai soggetti finanziatori di cui al Titolo V del T.U.B. sono sottoposte alla Vigilanza della Banca d'Italia".



Raccolta di dati su esigenza del credito e prima profilatura escluse dalla Vigilanza OAM

di Si propone considerare la che raccolta di informazioni da parte della piattaforma on line ai fini di una successiva istruttoria sul merito di credito da di parte un intermediario bancario finanziario non dovrebbe essere considerata attività soggetta alla vigilanza dell'OAM a meno che non sia prodromica all'attività "promozione". "collocazione" e/o "conclusione" del prodotto di credito svolta da parte dello stesso sito internet (segnalazione consentita da modifica dell'art. 12, comma 1quater D.Lgs. n.141/2010).

Chiarimento a lato

L'attività può integrare le fattispecie di "promozione" del finanziamento con agevolazione del contatto, da valutare in concreto case by case.

L'attività descritta non rientra nel perimetro di riserva soltanto se non produce alcuna "facilitazione/agevolazione/messa in contatto" finalizzata al finanziamento.

Viene recepito l'orientamento sul divieto di segnalazione/messa in contatto, anche senza che sia necessaria la "valutazione/analisi del dato raccolto". anche nell'ottica di confermare l'orientamento della nota MEF del 2012 sull'attività riservata di "messa in relazione" е segnalazione.



Valutazione finale sul credito rimessa al finanziatore	Si propone di precisare che il finanziatore non ha alcun obbligo circa la concessione del finanziamento, che rimane sottoposta all'approvazione del finanziatore medesimo.	Chiarimento a lato	Adempimento già compreso negli obblighi informativi generali previsti in capo agli intermediari del credito.
Sottoposizione a riserva anche della sola raccolta di meri dati anagrafici seguita dalla messa in relazione	Si propone - per quanto attiene alla raccolta di meri dati anagrafici con l'assenza di raccolta di dati o profilazione di esigenze di credito del cliente - la potenziale riconducibilità al regime di riserva di attività a favore dei soggetti vigilati. Qualsiasi attività, on line o fisica, di raccolta dati è qualificabile "mediazione creditizia" se finalizzata a creare un "contatto" ed una "messa in relazione" tra il "potenziale cliente" e una banca o	Chiarimento a lato	La Comunicazione si fonda su due principi fondamentali: 1. attività di raccolta di dati anagrafici e di contatto dell'utente è fuori dal perimetro di riserva; 2. attività di raccolta dati su esigenza creditizia, con successiva agevolazione del contatto, rientra nel perimetro di riserva. Nell'ipotesi sub 1) viene eliminato all'interno della Comunicazione, l'inciso "avente finalità di promozione creditizia", al fine di non ingenerare incertezze negli operatori e negli utenti.



	un intermediario		
	finanziario.		
	ilitariziario.		
Applicabilità della disciplina di trasparenza e AML	Si propone - al fine di assicurare parità di condizioni tra gli operatori del mercato, a prescindere dalle modalità di svolgimento dell'intermediazione creditizia mediante rete fisica oppure tramite canali <i>on-line</i> - di fornire adeguati chiarimenti in merito al dovuto rispetto della disciplina di trasparenza e antiriciclaggio delle piattaforme iscritte come intermediari del credito.	Accolto	Viene richiamata l'applicabilità della normativa di trasparenza e AML per le piattaforme iscritte.
Perimetro attività riservata: cessione leads a finanziatori non ammessa, ma ammessa la cessione "profilata" ad intermediari del credito	Si propone di valutare il seguente principio: "Ogni qual volta l'attività svolta dalle piattaforme on-line sia finalizzata a procurare, o anche solo ad agevolare, il contatto	Chiarimento a lato	Non ogni agevolazione del rapporto può qualificarsi come <i>messa in relazione</i> funzionale al finanziamento.



dell'utente con una Banca o con Intermediario Finanziario, si configura attività di mediazione. Pertanto, i siti che effettuano un'attività di mera raccolta dei dati anagrafici e di contatto di soggetti interessati a eventuali prodotti di credito, ove poi trasferiscano tali dati (cd. lead) agli Istituti di credito, svolgono Vedi sopra. attività di mediazione creditizia. E ciò anche qualora tale attività venga effettuata senza minima alcuna "profilazione in merito alle esigenze di credito dell'utente assenza di qualunque forma di promozione del prodotto o di analisi, istruttoria e informazione sullo stesso". Al contrario, nel caso in cui le piattaforme



	raccolgano, ed		
	eventualmente anche		
	profilino, i dati		
	anagrafici degli utenti,		
	e non li trasmettano ad		
	Istituti di credito, ma a		
	soggetti diversi, quali		
	ad esempio alle		
	società di		
	intermediazione del		
	credito, non si		
	configura alcuna		
	violazione della riserva		
	di legge, in quanto il		
	trasferimento di un		
	lead ad un soggetto		
	non finanziatore non		
	costituisce messa in		
	contatto e quindi		
	attività di mediazione		
	creditizia.		
	Siti web gestiti da		
	soggetti non iscritti di		
Limitazione	banner pubblicitari		La raccolta del dato anagrafico
all'utilizzo di banner	che rinviino a	Chiarimento a	dell'utente accompagnata dal
solo in caso di	intermediari bancari	lato	"rinvio alla banca" non è da
mancata raccolta	limitata all'ipotesi in	10.0	considerarsi, di per sé sola,
dati anagrafici	cui tali siti non		attività riservata.
	effettuano la raccolta		
	dei dati anagrafici		
	degli utenti.		
	<u> </u>		



Piattaforme in partnership con intermediari del credito Si chiede di indicare espressamente che la piattaforma che offre il servizio comparazione coin branded partnership non svolge attività di mediazione creditizia, ove sulla piattaforma – anche se appartenente ad un soggetto terzo - le attività di elaborazione dei dati raccolti, comparazione preventivazione siano svolte da un mediatore creditizio abilitato.

Si propone, quindi, di aggiungere un paragrafo del tenore: "Resta la possibilità di svolgere l'attività di comparazione per le piattaforme gestite da soggetti non iscritti in OAM che offrono una profilazione delle esigenze di credito degli utenti al solo scopo di trasmettere queste informazioni ad L'attività delle singole piattaforme sarà oggetto di verifica *case by case*.

Parzialmente accolto

Il modello è ammissibile nei limiti in cui la gestione della piattaforma sia svolta ab origine dall'intermediario del credito iscritto, in modalità co-branded con la piattaforma e nei limiti in cui sia il soggetto autorizzato a svolgere tutte le attività tipiche oggetto di riserva ai sensi di legge (agenti e mediatori).

Occorre una formalizzazione dell'accordo tra i soggetti che operano in modalità co-branded, al fine di prevedere e garantire quanto sopra illustrato.



	un operatore iscritto ad		
	OAM che fornirà la		
	classifica dei prodotti,		
	la loro descrizione e si		
	occuperà di mettere in		
	contatto il potenziale		
	cliente con una o più		
	banche".		
	Laddove il servizio di		
	comparazione		
	preveda una		
	profilazione e raccolta		Il servizio di comparazione e
	dei dati e		consulenza nella modalità on-line
	l'elaborazione di una		è sempre finalizzato alla messa
Vetrina di	classifica in base al		in relazione, non esistendo un
simulazione	Taeg, nonché una		case study di pura comparazione,
informativo-	illustrazione del	Non accolto	escluse le simulazioni astratte
comparativa sui	prodotto attraverso		effettuate senza l'impiego di dati
prestiti personali	una scheda dettagliata		specifici dell'utente.
	e un <i>link</i> alla banca o		A conferma di quanto sopra, l'art.
	finanziaria per		120-terdecies T.U.B. riserva
	recuperare ulteriori		l'attività di consulenza creditizia
	informazioni, si		agli intermediari del credito
	propone di inserire la		(nell'ambito dei mutui ipotecari).
	seguente formula:		
	"Resta la possibilità di		In caso di "mera vetrina
	offrire per gli operatori		pubblicitaria" si rimanda a quanto
	non iscritti ad OAM		già previsto in Comunicazione.
	una attività di		
	consulenza del tutto		
	svincolata dalla		
	conclusione del		



	prestito, come ad esempio un servizio di comparazione online che permetta di stilare una classifica dei migliori prodotti di credito sul mercato attraverso dei profili personalizzati dati dagli utenti con mere finalità informative e non di conclusione del prestito stesso".		Vedi sopra.
Valutazione della "simulazione astratte di assumibilità e vetrina pubblicitaria"	Si chiede di chiarire cosa si intende per "simulazioni astratte di assumibilità creditizia", aggiungendo la frase "come, ad esempio, dei profili predefiniti che includano capitale e durata utili per la comparazione".	Parzialmente accolto	Dopo le parole "simulazioni astratte di assumibilità creditizia" viene inserita la frase "quali, ad esempio, profili predefiniti a carattere esemplificativo – senza alcun inserimento dati da parte dell'utente – che includano elementi utili per la comparazione".



Si di propone emendare il testo nel senso di precisare che l'attività di mera raccolta delle informazioni rilevanti cliente anche del rispetto ad informazioni Non è necessaria, ai fini di concernenti le possibili configurare l'attività riservata ad esigenze di credito del agenti mediatori. la Raccolta dei dati su medesimo tra cui valutazione/analisi dato del esigenza di credito occupazione, reddito Chiarimento a raccolto. consentita e netto mensile, finalità lato È sufficiente - ai fini della riserva valutazione degli del finanziamento, la raccolta del dato sull'esigenza stessi esclusa della ricerca stato di credito. immobile, valore immobile, importo importo richiesto. atteso rata (priva di qualsivoglia elaborazione valutazione delle stesse) possa essere effettuata anche da soggetti non abilitati OAM, in quanto non riconducibile ad attività riservata. Al contrario, le attività di valutazione delle esigenze di credito e di



	mediazione creditizia		
	restano attratte all'esclusiva		
	competenza di		
	soggetti iscritti all'albo		
	tenuto da codesto		
	Organismo.		
	Si propone di inserire -		
	forme ulteriori di		
	pubblicità interattive,		L'attività delle singole piattaforme
	erogate su piattaforme		sarà oggetto di verifica case by
	terze, sempre e		case.
Attività pubblicitaria	unicamente dal		
e di compilazione	soggetto iscritto in		Il modello è ammissibile nei limiti
iniziale in modalità	OAM seguendo un		in cui la gestione della piattaforma
co-branded con	modello di <i>co-</i>	Chiarimento a	sia svolta <i>ab origine</i>
ricaduta su	marketing detto in	lato	dall'intermediario del credito
intermediario del	gergo <i>marketing di</i>		iscritto, in modalità co-branded
credito iscritto	"co-branding".		con la piattaforma stessa e che
	Si propone di inserire		sia il soggetto autorizzato a
	la seguente aggiunta:		svolgere tutte le attività tipiche
	"Parimenti tali		oggetto di riserva ai sensi di legge
	piattaforme		(agenti e mediatori).
	svolgerebbero		Occorre una formalizzazione
	un'attività non		dell'accordo tra i soggetti che
	riservata qualora		operano in modalità co-branded,
	pubblicassero dati di		al fine di prevedere e garantire
	simulazioni o		quanto sopra illustrato.
	comparazioni fra		
	finanziamenti		
	direttamente forniti da		



	un soggetto iscritto OAM chiaramente identificato come unico fornitore autorizzato dei dati pubblicati; in tali casi le piattaforme, aventi un core business del tutto diverso rispetto a quello dell'intermediazione creditizio-finanziaria, svolgerebbero un'attività puramente pubblicitaria consistente nella raccolta tramite moduli web di richieste di informazioni da indirizzare al soggetto iscritto OAM, fornitore dei dati pubblicati e unico soggetto autorizzato a offrire il		Vedi sopra
	iscritto OAM, fornitore dei dati pubblicati e unico soggetto		
Teoria del mero conduit	Si chiede di confermare che non rappresenta raccolta di dati relativi alle	Chiarimento a lato	La Comunicazione chiarisce che la mera raccolta di dati anagrafici



esigenze di credito del	e di ricontatto è esclusa dal
cliente (e, quindi, è	perimetro di riserva
compatibile con	
l'attività di soggetti non	
iscritti al registro	
dell'OAM) la mera	
previsione di un "flag"	
per mezzo del quale il	
cliente:	
(i) dichiari di essere	
interessato a ricevere	
proposte di	
finanziamento di un	
certo tipo (e.g. prestito	
personale, mutuo	
prima casa, etc.); e,	
contestualmente;	
(ii) presti il proprio	
consenso alla	
trasmissione dei propri	
dati anagrafici e di	
contatto ad uno o più	
finanziatori terzi	
al fine di ricevere	
proposte di	
finanziamento, da	
svolgere in conformità	
al quadro normativo	
applicabile.	



riconsiderare la scelta di includere all'interno della riserva anche l'attività di mera "raccolta. presso di l'utente, dati anagrafici di е esigenza creditizia. dalla non seguita proposta di più offerte di credito, ma comunque accompagnata dall'indirizzamento dei dati raccolti verso uno specifico finanziatore, scelto dalla piattaforma stessa "; e, più in generale, di ripensare l'indirizzo interpretativo secondo cui l'attività di mera segnalazione di potenziali clienti а finanziatori, non accompagnata da alcuna ulteriore interazione con il potenziale cliente né dalla promozione

Raccolta dati su

esigenza creditizia

Si chiede di voler

Non accolto

Ai sensi del quadro normativo e regolamentare ad oggi in vigore (ad es., cfr. Comunicazione MEF 21.12.2012) la "raccolta di dati creditizi" e la successiva trasmissione al finanziatore si qualifica come vera e propria "messa in relazione" tipica del mediatore creditizio.

di

presentazione



	prodotti di credito o specifici finanziatori, costituisca attività riservata, essendo tali attività condotte dal finanziatore, in conformità al quadro normativo applicabile.		
Obblighi di disclosure	Si propone di sostituire il passaggio attuale con l'indicazione che "restano naturalmente fermi gli obblighi informativi previsti dalla disciplina generale in materia di trasparenza". In subordine, nel caso si ritenga opportuno prevedere una disclosure specifica, si chiede di eliminare il seguente inciso: "non proponendo pertanto il prodotto in assoluto più conveniente", bensì quello più adeguato alle esigenze dello specifico cliente.	Parzialmente accolto	Si inserisce una formula di richiamo agli obblighi di trasparenza previsti per gli intermediari del credito, ove la piattaforma sia iscritta. Si elimina l'inciso "non proponendo pertanto il prodotto in assoluto più conveniente".



Impatto sull'applicazione del requisito di professionalità del personale	Si chiede conferma che i dipendenti dell'intermediario del credito che si occupano della parte informatica o di marketing non debbano soddisfare i requisiti di professionalità di cui all'art. 128-novies, co. 1, del TUB.	Chiarimento a lato	Il riferimento è tuttora presente nell'art. 128-novies TUB e all'interno della Comunicazione OAM n. 19/18. L'elemento dirimente ai fini della comunicazione all'OAM del collaboratore è il "contatto con il pubblico", anche a distanza o comunque in modalità informatica e/o telematica.
Indicazione dei soci dei comparatori	Si propone che i siti comparatori chiariscano chi è il socio o gli azionisti di riferimento, poiché questo determina le finalità e le strategie sul mercato. Si evidenzia come i comparatori risultino posseduti - seppur in forma indiretta o con quote minoritarie ma rilevanti - da soggetti che erogano i servizi oggetto di preventivo stesso.	Chiarimento a lato	Tali informazioni sono reperibili negli Elenchi pubblici. Viceversa, vi è carenza di base normativa con riferimento agli obblighi concernenti le piattaforme che svolgono attività non riservata.



Informativa all'utente sulla convenienza e adeguatezza del prodotto	Si propone di evidenziare nel "disclaimer del sito" le condizioni dell'offerta che si propone, l'autorizzazione e l'iscrizione all'Organismo, così come la natura del prodotto che non deve essere in esclusiva e considerato il migliore possibile.	Parzialmente Accolto	Vengono inseriti alcuni adempimenti informativi nell'ambito della trasparenza.
Riserva di attività solo se vi è valutazione qualitativa del dato raccolto in merito all'esigenza creditizia	Si propone di operare una distinzione tra i soggetti operanti per il tramite di piattaforme on-line a seconda della tipologia dei dati raccolti e della finalità con cui avviene tale raccolta e far rientrare nell'ambito delle attività riservate ai soggetti iscritti solamente quelle in cui avviene una specifica profilazione dell'esigenza creditizia dell'utente, con	Non accolto	Il limite dell'attività riservata non può essere traslato dalla "raccolta" di dati sull'esigenza creditizia alla "valutazione e analisi" di dati sull'esigenza creditizia.



valutazione qualitativa dei dati raccolti. Pertanto, si suggerisce l'inserimento della seguente formula: "[...]dovrebbe consistere, se attuato da parte di soggetti sottoposti non Vigilanza, nella mera raccolta dei dati anagrafici е di generiche informazioni sulle esigenze creditizie di soggetti interessati a eventuali Vedi sopra prodotti di credito, senza l'intervento di seppur alcuna minima – attività di valutazione qualitativa dei dati raccolti e in assenza di qualunque di analisi, forma istruttoria е informazione sullo stesso". [...] svolgerebbero un'attività a carattere riservato le piattaforme o siti che effettuino la raccolta. presso l'utente, di dati



	anagrafici e di esigenza creditizia, non seguita dalla proposta di più offerte di credito, ma comunque accompagnata dall'indirizzamento dei dati raccolti verso uno specifico finanziatore, scelto dalla piattaforma stessa attraverso una valutazione e/o analisi qualitativa dei predetti dati."		Vedi sopra
Assetti proprietari e sedi delle piattaforme	Si propone di prevedere obbligo di indicare la proprietà dei siti e la nazionalità dell'insediamento legale. Problema dei siti con sede legale in Paesi extra Ue.	Chiarimento a lato	Laddove le piattaforme svolgano attività riservata sul territorio italiano, si applicano gli artt. 128-quinquies e septies del T.U.B Si vedano anche le modifiche all'art. 128-novies.1 e ss. del T.U.B., introdotte dall'art. 23 della Legge Europea (Legge 23 dicembre 2021, n. 238).
Informativa sull'operatività della piattaforma	Si propone di prevedere obbligo di informazione sulle modalità di utilizzo, sulla validità dei	Accolto	Vengono inseriti alcuni adempimenti informativi nella parte relativa alla trasparenza



	risultati acquisiti, sul market target di riferimento, sugli operatori presi in considerazione, sui rischi dell'operazione richiesta.		Vedi sopra.
Rilascio di certificazione	Si propone di prevedere il rilascio di una certificazione dei siti che offrono informazioni e/o servizi su prodotti finanziari.	Non accolto	L'aspetto di autorizzazione dell'OAM assolve già ad una funzione di "certificazione"; per gli altri siti non è possibile prevedere tale attribuzione in capo all'Organismo.